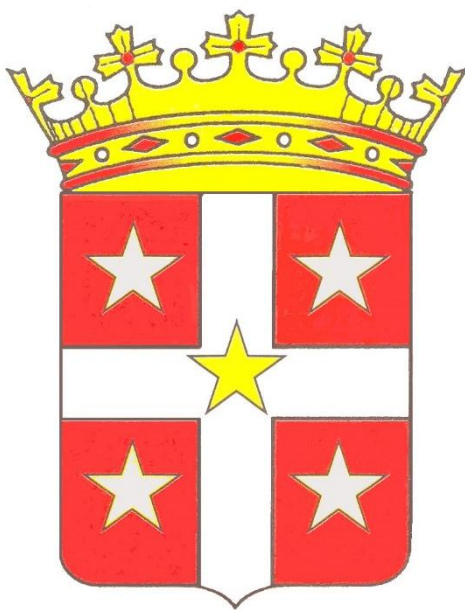




CITTA' di DOMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.06.2026

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Principi
- Art. 4 – Finalità

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 – Trattamento dei dati personali
- Art. 6 – Responsabile del sistema di VDS e del trattamento dei dati effettuato mediante sistemi di VDS
- Art.7 – Accesso alla sala controllo VDS
- Art.,8 – Nomina degli autorizzati al trattamento dei dati ex art. 29 GDPR
- Art. 9 - Accesso ai sistemi di VDS

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 – Informative privacy
- Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
- Art. 12 - Diritti dell'interessato
- Art.13 - Accesso ai dati
- Sezione III – Comunicazione e diffusione dei dati
- Art. 14 – Comunicazione

CAPO IV

MODIFICHE

- Art. 15 - Modifiche regolamentari.
- Art.16 - Norme finali
- Art.17 - Pubblicità e conoscibilità del Regolamento

ALLEGATI AL REGOLAMENTO (5)

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

Il presente Regolamento fornisce disposizioni al fine di garantire che l'attività di videosorveglianza territoriale esercitata dalla Città di Domodossola nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, sia effettuata nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei dati personali, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla riservatezza e all'identità personale.

Richiamate le seguenti norme:

Artt.2 – 13 – 14 – 15 - 97 – 117 della Costituzione della Repubblica;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), con particolare riferimento agli artt.:

- art. 5 – principi del trattamento
- art. 6 – basi giuridiche del trattamento
- art. 12-14 – informativa agli interessati
- art. 24 – responsabilità del titolare
- art. 25 – privacy by design e by default
- art. 32 – sicurezza del trattamento
- art. 35 – valutazione di impatto (DPIA)

Direttiva (UE) 2016/680 relativa al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati;

D. Lgs. 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

D. Lgs. 10.08.2018 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Decreto legislativo 18.05.2018, n. 51 Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 29.04.2004 Videosorveglianza - Provvedimento generale

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 08.04.2010 in materia di videosorveglianza”

Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video Versione 2.0 Adottate il 29 gennaio 2020

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli artt.:

- art. 7 – Regolamenti
- art. 50 – Competenze del sindaco e del presidente della provincia
- art. 54 – Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

D.L. 20.02.2017 n. 14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città convertito, con modificazioni, in L. 18.04.2017 n. 48

D.L. 24.02.2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale – convertito, con modificazioni, in L.24.04.2026, n. 54

D.L. 23.02.2009 n. 11 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori - convertito in legge, con modificazioni, in L. 23.04.2009, n. 38

D. L. 24.02.2003, n. 28 Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2003, n. 88

Legge 07.03.1986 n. 65 – Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale

Legge regionale Piemonte n. 23 del 10.12.2007" Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata"

Legge regionale Piemonte n. 57 del 16.12.1991"Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente 'Norme in materia di Polizia locale “

Legge regionale n. 58 del 30.11.1987 "Norme in materia di Polizia locale".

D. Lgs. 30.04.1992 n.285 – Nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento all'art.201

D.P.R. 16.12.1992 n.495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

D. Lgs. 03.04.2006 - Norme in materia di ambientale, con particolare riferimento all'art.255 comma 1° - ter

Legge 07.08.1990 n.241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D. Lgs. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Legge 300/1970 – Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. art. 4 – controllo a distanza dei lavoratori.

D. Lgs. 82/2005 – Codice dell'amministrazione digitale

Legge 24 novembre 1981 n. 689 Modifiche al sistema penale, con particolare riferimento all'art.13

Circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 dell'08.02.2005 – Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale – Direttiva

Circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 06.08.2010 – Sistemi di videosorveglianza

Direttiva del Ministero dell'Interno del 02.03.2012 Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direttiva 11.02.2005, n. 1/2005 Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane. (Direttiva n. 1/2005).

Decreto Presidente della Repubblica 15.01. 2018 n. 151 - Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia [per quanto applicabile]

Patto per la Sicurezza "Custodes Domus" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.87 del 14.06.2018 e stipulato in data 19.06.2018, la Prefettura – UTG del Verbano Cusio Ossola e la Città di Domodossola, unitamente all'integrazione del medesimo Patto, denominata "Scuole Sicure 2022-2023", approvata con D.G.C. n.120 dell'08.09.2022, (vedi nota prot. n. 48144 del 28.10.2022 Ministero dell'Interno)

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato dalla Città di Domodossola mediante gli impianti di videosorveglianza ed altri simili apparati, gestiti direttamente dalla Città di Domodossola nel territorio di competenza ed anche gli impianti di videosorveglianza realizzati dai soggetti di cui all'art.7 comma 1° bis del D.L. 20.02.2017, n.14 convertito in L.18.04.2017 n.48, qualora gestiti direttamente dallo stesso Ente comunale.

L'insieme degli impianti di videosorveglianza ed altri apparati simili è descritto dagli **ALLEGATI** al presente Regolamento.

ART. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **"banca dati"**, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti e, nello specifico, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno prevalentemente i soggetti ed i veicoli che transitano nell'area interessata;
- b) per **"trattamento"** "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **"TITOLARE"** l'Ente Città di Domodossola, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali nonché la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ex art.35 comma 3° lettera "c" del Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 per la sorveglianza sistematica su larga scala di zone accessibili al pubblico;
- e) per **"RESPONSABILE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA"**, il Comandante del Corpo di Polizia Locale legato da rapporto organico al TITOLARE e preposto formalmente dal medesimo al trattamento dei dati personali, con facoltà di delegare alcuni trattamenti agli autorizzati al trattamento dei dati;
- f) per **"RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO"** le società incaricate ai sensi dell'art. 28 GDPR dall'Ente comunale di effettuare la realizzazione degli interventi di installazione/manutenzione ordinaria e straordinaria *hardware* e *software*, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e *software* di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, nonché gli enti e le società che, nell'ambito di contratti di fornitura di lavori/servizi/forniture trattano dati personali in nome e per conto dell'Ente comunale, nei limiti dell'esecuzione dell'incarico contrattuale da tale Ente ricevuto;
- g) per **"AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO"**, le persone fisiche autorizzate formalmente ai sensi dell'art. 29 GDPR dal Titolare del trattamento a compiere operazioni di trattamento di dati mediante apparecchiature di VDS descritte dal presente Regolamento e dai relativi ALLEGATI;
- h) per **"interessato"**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

i) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
l) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art.3 - Principi

• Premessa

La verifica del rispetto dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità e finalità deve essere effettuata periodicamente, sia nei confronti del sistema di videosorveglianza nel suo complesso, sia nei confronti di ciascuna apparecchiatura/dispositivo installato.

• Principio di liceità

Affinché sia soddisfatto il principio di liceità, la verifica periodica ha deve attestare che:

- le finalità perseguite mediante il sistema di VDS siano coerenti e compatibili con le funzioni istituzionali della Città di Domodossola;
- la VDS abbia luogo nel rispetto delle tutele riconosciute ai lavoratori, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), e delle altre disposizioni di legge

• Principio di necessità

Affinché sia rispettato il principio di necessità deve essere escluso qualsiasi utilizzo superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Il *software* di archiviazione dei dati deve essere configurato in modo da cancellare automaticamente e periodicamente i dati eventualmente registrati.

Per il rispetto del principio di necessità:

- l’esigenza di perseguire le finalità deve essere concreta, reale e comprovabile. Il personale del Corpo di Polizia Locale non può infatti assicurare la propria presenza capillare e costante su tutto il territorio, e non è in grado di assicurare un diffuso servizio di vigilanza dinamica, che solo un sistema di VDS può assicurare;
- da un punto di vista economico, l’utilizzo di un sistema elettronico di VDS presenta dei costi sensibilmente inferiori rispetto ai costi derivanti dall’utilizzo di personale dedicato al perseguimento delle finalità indicate in precedenza;
- il sistema di VDS deve essere configurato per l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

• Principio di non eccedenza e proporzionalità

Nel rispetto dei principi di non eccedenza e proporzionalità il Titolare deve valutare periodicamente che:

- la collocazione ed il numero delle telecamere siano effettivamente commisurati al reale livello di rischio, evitando la rilevazione o la registrazione in aree che non siano soggette a concreti pericoli o che non siano meritevoli di particolare tutela;
- il posizionamento, la tipologia di telecamere, le aree brandeggiabili, l’utilizzo di zoom, quali dati ed eventi rilevare, devono essere rapportati alle concrete finalità ed esigenze, e si dovranno evitare eccedenze; ad esempio si dovrà limitare la possibilità di brandeggio mediante l’impostazione di vincoli o di mascheramenti statici;
- le telecamere siano collocate, e più in generale la VDS sia impiegata, solo quando altre

misure meno “invasive” siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili;

- l’installazione della VDS sia finalizzata alla protezione di beni, qualora risultino inefficaci altri accorgimenti, quali ad esempio controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione perimetrale e degli ingressi, abilitazione e controllo degli accessi;
- la non eccedenza e proporzionalità sia valutata, anche periodicamente, in ogni fase e modalità del trattamento; ad esempio, in fase di definizione e assegnazione dei profili di accesso ai dati, i profili dovranno essere configurati e assegnati in maniera che gli incaricati accedano alla minima quantità di dati necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati, prevedendo una fondamentale distinzione tra il profilo di tipo “*utente*” e un profilo più elevato di tipo “*administrator*”;

- **Principio di finalità**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi; sono pertanto esclusi utilizzi indeterminati, occulti e non legittimi. In particolare il Titolare, il Comandante o gli AUTORIZZATI ex art. 29 GDPR designati potranno perseguire solo ed esclusivamente tutte le finalità dichiarate all’interno del presente Regolamento.

Potranno essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o segnaletica o avvisi al pubblico (fatta salva l’eventuale attività di acquisizione di dati disposta dall’Autorità giudiziaria o, di iniziativa ai sensi dell’art.55 c.p.p. da parte della polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari). Sono escluse finalità generiche o indeterminate, incompatibili con gli scopi esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti, secondo quanto riportato dal presente Regolamento.

È inoltre consentita la VDS come misura complementare volta a supportare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio, del diritto di difesa del Titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini o riprese, in caso di atti illeciti.

Art. 4 – Finalità

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di impianti di VDS nel territorio comunale, gestiti dalla Città di Domodossola per il tramite del Corpo di Polizia Locale, collegati alla centrale operativa della Polizia Locale, (nonché, in via eventuale, con le altre Forze dell’Ordine, previa intesa con le rispettive Autorità nell’ambito di patti o progetti per la sicurezza integrata, ai sensi del D.L.14/2017), si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

Il sistema di VDS è configurato riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere raggiunte mediante dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Presso la centrale operativa della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, qualora interconnesse nell’ambito dei Patti Per la Sicurezza, sono posizionati monitor o tablet per l’osservazione da remoto ed, occasionalmente, anche in diretta, delle immagini, nonché per l’eventuale generazione, inoltro e ricezione di allarmi automatici da remoto in funzione di monitoraggio attivo, anche mediante apparati mobili in dotazione all’Ente comunale.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di impianti di VDS, ubicati nel territorio della Città di Domodossola e da questo Ente direttamente gestiti, descritti negli **ALLEGATI** al presente Regolamento.

Le finalità istituzionali degli impianti di VDS descritti dagli **ALLEGATI** sono pienamente conformi alle funzioni istituzionali della Città di Domodossola, individuate dal D.L.20 febbraio 2017, n.14 convertito in Legge 18 aprile 2017, n.48, dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dal Codice Penale e di Procedura Penale, nonché dallo Statuto comunale, dalle leggi della Regione Piemonte e relativi Regolamenti regionali e dai Regolamenti comunali.

Il trattamento dei dati, effettuato prevalentemente mediante registrazione, risulta conforme ai principi espressi dall'art.5 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali, di cui al Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e quindi lecito, corretto, trasparente, per finalità determinate, esplicite e legittime, adeguato e pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle suddette finalità, esatto, con conservazione limitata dei dati, trattati in maniera sicura, con integrità e riservatezza, nell'ambito di un quadro di generale responsabilizzazione dei soggetti incaricati del trattamento.

La disponibilità tempestiva di immagini della VDS presso la centrale operativa del Corpo di Polizia Locale della Città di Domodossola costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione preventiva e repressiva degli illeciti penali ed amministrativi, che si colloca nell'ambito delle misure di sicurezza integrata, per l'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza, finalizzato a perseguire il benessere della comunità territoriale di cui all'art.1 comma 2° del D.L.14/2017.

Il sistema di VDS è in grado di permettere anche la comunicazione di allarmi da remoto e, quindi, il monitoraggio attivo, alle pattuglie della Polizia Locale, ed anche, in via eventuale, alle altre Forze dell'Ordine dello Stato operanti sul territorio comunale, per la realizzazione, ex art.2, comma 1° lettera b) del D.L.14/2017 di un'interconnessione, a livello territoriale, della sala operativa della Polizia Locale con le sale operative delle altre Forze di Polizia statali, con l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio.

Gli impianti di VDS, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, intesa quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città, da perseguire anche mediante la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio e la promozione della cultura del rispetto della legalità, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Gli impianti di VDS sono pertanto destinati a:

- a) prevenire e reprimere le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", già individuata anche con Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008 e, da ultimo, dal D.L.14/2017 e s. m. e i.;
- b) tutelare il territorio, l'ambiente, i beni culturali, paesaggistici ed architettonici, gli immobili di proprietà o in gestione da parte della Città di Domodossola, prevenendo e contrastando atti di vandalismo o danneggiamento, occupazioni abusive, abbandono e deposito di rifiuti ed ogni altro illecito penale o amministrativo che possa compromettere la tutela dei beni primari della collettività locale
- c) assicurare il controllo di determinati luoghi, ritenuti meritevoli di particolare tutela ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del D.L.14/2017 quali per esempio, le aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico;
- d) monitorare il traffico veicolare, per finalità di polizia giudiziaria e di polizia stradale con particolare riferimento alla ricostruzione dei sinistri e con esclusione dell'accertamento di violazioni amministrative da remoto in modalità automatica, fatte salve le eventuali future integrazioni normative in materia;

e) prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nelle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini, favorendo l'impiego più efficace, efficiente ed economico di tutte le Forze di Polizia statali e locali, per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio;

f) dissuadere ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili, lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici quali, in via esemplificativa, l'illecito abbandono di rifiuti, di deiezioni animali, l'ubriachezza, gli atti contrari alla pubblica decenza, il commercio abusivo, il bagarinaggio;

g) sorvegliare in diretta aree che, in situazioni contingenti, possano presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza ad eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica o per finalità di protezione civile;

I sistemi di VDS comporteranno esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video, anche mediante *software* di video analisi ed eventuale generazione di allarmi automatici, in funzione di "monitoraggio attivo".

Le riprese, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'aree interessate dal posizionamento delle telecamere.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, L.300 del 20 maggio 1970, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione automatica da remoto di sanzioni per violazioni al Codice della Strada: potranno tuttavia permettere l'eventuale invio sul posto, da parte delle rispettive Centrali Operative, di personale con qualifica di organo di polizia stradale per i rilievi e le contestazioni ai sensi del Codice della Strada, fatte salve le eventuali future integrazioni normative in materia di accertamento di illeciti amministrativi con apparecchiature da remoto.

Art. 6 – Responsabile del sistema di VDS e del trattamento dei dati effettuato mediante sistemi di VDS

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, domiciliato in Domodossola in Piazza Mellerio 6, è individuato, previa nomina con apposito decreto del Sindaco, quale RESPONSABILE del sistema di VDS e del trattamento dati effettuato mediante questo sistema.

Il Comandante può ricorrere alla delega ex art.2 lettera "g" del presente Regolamento in capo a dipendenti del Corpo di Polizia Locale designati quali AUTORIZZATI al trattamento ex art. 29 GDPR.

Il Comandante deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il Comandante procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal TITOLARE il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al RESPONSABILE del sistema di VDS devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Per la gestione del sistema lo stesso si avvale, in qualità di AUTORIZZATI al trattamento dei dati, dei dipendenti del Corpo di Polizia Locale, all'uopo nominati con determinazione dirigenziale che ne specifica i ruoli ed i compiti di servizio, unitamente alle istruzioni operative di dettaglio

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui al presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Comandante custodisce le chiavi del locale adibito a Sala Controllo della VDS (nel prosieguo SCVDS) nella sede del Corpo, ove sono installati i monitor di osservazione da remoto delle immagini ed i sistemi di archiviazione dei dati, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici che contengono i dati registrati dal sistema di VDS, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Il Dirigente dell'Area Patrimonio, mediante i Servizi Informatici e Telecomunicazioni, cura l'integrazione del sistema *hardware* e *software* dell'impianto di videosorveglianza con l'infrastruttura ed il sistema *hardware* e *software* del centro elaborazione dati della Città di Domodossola e verifica il rispetto delle procedure, nel rispetto delle politiche di sicurezza dell'Ente in materia di gestione e di sicurezza dei dati.

In particolare cura le misure per le corrette modalità di accesso fisico al server (anche qualora sia collegato alla rete *Internet*) garantendo la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dalla normativa vigente.

La responsabilità della gestione dell'impianto di VDS, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore ed il controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spettano esclusivamente al Comandante del Corpo di Polizia Locale che si avvale, a tal fine, della collaborazione dei Servizi Informatici e Telecomunicazioni del Comune e delle risorse finanziarie all'uopo individuate ed a tal fine dedicate dal TITOLARE, Città di Domodossola, che ha identificato nella tutela della sicurezza urbana l'obiettivo prioritario dell'attività amministrativa.

Gli AUTORIZZATI al trattamento dei dati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del TITOLARE del trattamento (Città di Domodossola) e del RESPONSABILE del sistema di VDS (Comandante).

Art. 7 - Accesso alla SCVDS

L'accesso alla SCVDS è consentito esclusivamente al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale, all'uopo formalmente autorizzato dal Comandante.

Possono essere ammessi ad accedere alla SCVDS solo gli AUTORIZZATI, anche di servizi ausiliari diversi, rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Le società incaricate dalla Città di Domodossola di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria *hardware* e *software*, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e *software* di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza di aggiornamento della SCVDS, sono nominate dal TITOLARE, in qualità di RESPONSABILI ESTERNI del trattamento dei dati, con apposito atto ai sensi dell'art. 28 GDPR.

I RESPONSABILI del trattamento ex art. 28 GDPR sono tenuti a fornire, su richiesta del Comandante, l'elenco dei loro rispettivi incaricati al trattamento dei dati e degli amministratori di sistema ed a tenerlo costantemente aggiornato.

Art. 8 - Nomina degli AUTORIZZATI al trattamento dei dati ex art. 29 GDPR

Il Comandante designa e nomina gli AUTORIZZATI al trattamento dei dati ex art. 29 GDPR in numero sufficiente a garantire la gestione del sistema di VDS, nell'ambito degli effettivi del Corpo di Polizia Locale.

La gestione dell'impianto di VDS è riservata agli operatori del Corpo di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

Con l'atto di nomina e autorizzazione, ai singoli AUTORIZZATI sono affidati i compiti specifici ed indicate le puntuali prescrizioni ed istruzioni di dettaglio per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli AUTORIZZATI al trattamento ex art. 29 GDPR sono istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle normative di riferimento e sul presente Regolamento.

Gli AUTORIZZATI al trattamento saranno designati, con l'atto di nomina ai sensi dell'art. 29 GDPR, e gli sarà affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla SCVDS ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi di VDS

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Comandante ed agli AUTORIZZATI al trattamento dei dati ex art. 29 e ai RESPONSABILI del trattamento ex art. 28 GDPR, nei limiti dell'atto di rispettiva nomina, come indicato nei punti precedenti.

Tutti saranno dotati di password personali di accesso per livelli differenziati ai sistemi, in base alle specifiche mansioni loro attribuite, fermo restando che i medesimi AUTORIZZATI dovranno possedere la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura penale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10- Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 od altre ulteriori eventualmente indicate da norme sopravvenute e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non sproporzionato, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; in ogni caso la conservazione non potrà superare il periodo di tempo massimo stabilito dal Regolamento;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.5, comma 7°, lett. d), con modalità volte a salvaguardare l'anonimato

I dati personali sono raccolti attraverso i sistemi di VDS sul territorio comunale, installati e direttamente gestiti dall'Ente comunale o dai soggetti di cui all'art.7 comma 1° bis del D.L.14/2017, limitatamente a quelli direttamente gestiti dall'Ente comunale.

L'utilizzo della VDS è consentito di norma solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il TITOLARE del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, qualora non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

Le immagini video delle unità di ripresa saranno inviate presso la SCVDS del Comando del Corpo di Polizia Locale: in questa sede saranno visualizzate su monitor/tablet e registrate su appositi server.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.

I dati raccolti dalle videocamere situazionali saranno conservati per un periodo non superiore a 168 ore = 7 giorni successivi alla rilevazione, presso la Centrale Operativa.

I dati raccolti con sistemi di lettura targhe saranno conservati per un periodo non superiore a 6 mesi successivi alla rilevazione, presso la Centrale Operativa, in considerazione delle prevalenti necessità di polizia giudiziaria, sistematicamente connesse al dato rappresentato dalla targa del veicolo in transito. Qualora si renda necessario, in relazione ad indagini per l'accertamento di illeciti anche al di fuori dei casi di flagranza, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili dei suddetti illeciti saranno conservate fino al termine di dette indagini o al diverso termine indicato dall'Autorità Giudiziaria o amministrativa procedente, anche mediante il loro riversamento e copia su supporti diversi da quello di originaria registrazione: ciò al fine di garantire l'interesse prioritario all'individuazione dei colpevoli, anche nella fasi preparatorie di un'azione criminosa e la difesa dell'Ente, nell'eventualità che insorgano contenziosi in sede amministrativa o giudiziaria.

In relazione alle capacità di immagazzinamento sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono automaticamente quelle registrate, decorsi i tempi di conservazione predeterminati dal Regolamento.

Art. 11 – Informative privacy

La Città di Domodossola in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante l'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, cura l'installazione di adeguata segnaletica permanente, recante l'informativa privacy di primo livello, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, prima del loro raggio di azione, affinché gli interessati siano compiutamente informati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata e possano conoscere gli aspetti principali relativi al trattamento (es. titolare del trattamento, finalità, diritti esercitabili, etc.).

La Città di Domodossola mette a disposizione, sul proprio sito Internet istituzionale:

- l'informativa privacy estesa, corrispondente al link o al QR code riportato sulla segnaletica di primo livello

- il testo del presente Regolamento

La Città di Domodossola comunica l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di VDS ed ogni futuro eventuale incremento dimensionale dell'impianto mediante comunicati stampa e/o altri mezzi di diffusione locale, oltre che sul sito Internet istituzionale della Città di Domodossola

In ogni caso il Titolare potrà fornire, anche oralmente, un'informativa adeguata contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Area Lavori Pubblici e Patrimonio controllerà periodicamente che i segnali recanti l'informativa di primo livello siano presenti e ben leggibili, e non siano stati oggetto di atti vandalici o di eventi (es. crescita di rami o foglie, interposizione di altri elementi, etc.) che possano compromettere la piena leggibilità del testo e della rappresentazione iconica. In ogni caso, la segnaletica di primo livello danneggiata o compromessa dovrà essere tempestivamente ripristinata.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art.12 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, previa apposita istanza, può esercitare uno dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 Regolamento (UE) 2016/679, ed in particolare:

- a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) essere informato sugli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. DPO) e dei Responsabili esterni nominati ai sensi dell'art. 28 GDPR, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) ottenere:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui sopra riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati, ai sensi dell'art. 2 terdecies D.Lgs. 196/2003, da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La Città di Domodossola darà riscontro all'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, salvo il diritto di avvalersi di un maggior termine in presenza di richieste che implicano operazioni tecniche di particolari complessità o se ricorre altro giustificato motivo come consentito dall'art. 12 Regolamento (UE) 2016/679.

Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e non può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, che potranno essere eventualmente accessibili solo attraverso gli ordinari strumenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 e dalla L.241/1990.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti, viceversa l'interessato, ha diritto di ottenere il blocco dei dati, qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Le richieste di cancellazione o blocco dei dati (opposizione al trattamento), fatti salvi gli obblighi di ulteriore conservazioni previsti dalle norme vigenti, potranno essere soddisfatte esclusivamente nei casi in cui il trattamento sia avvenuto in violazione di legge, e comunque solo previa autorizzazione espressa del Titolare o del Responsabile del sistema di videosorveglianza (Comandante).

Art.13 Accesso ai dati

L'accesso ai filmati della VDS è consentito con le sole modalità ed in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, previa formulazione di specifica e motivata istanza, in forma scritta indirizzata al Responsabile del sistema di videosorveglianza competente entro il periodo previsto dal presente Regolamento per la conservazione dei dati.

Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e gli Organi di Polizia Giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.

Nel caso di riprese relative a sinistri stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi, competente per l'istruttoria dell'indagine relativa al sinistro.

Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando istanza a norma del primo comma del presente articolo

In ogni caso di accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti, il Responsabile del sistema di videosorveglianza o gli autorizzati al trattamento dei dati ex art. 29 GDPR debbono lasciare traccia delle operazioni eseguite e garantire la genuinità dei dati stessi.

Sezione III

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 14 – Comunicazione

La comunicazione dei dati personali da parte del TITOLARE a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e formalmente autorizzate a compiere le operazioni di trattamento dal TITOLARE o dal Comandante e che operano sotto la loro diretta autorità.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, all'Autorità Giudiziaria, alle Forze di Polizia, agli organismi di informazione e sicurezza o ad altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs.30.06.2003 n. 196, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. In questo ambito i sistemi di VDS possono generare allarmi automatici da remoto verso apparati, anche mobili, in dotazione alle Forze di Polizia o agli altri soggetti indicati dal presente comma.

CAPO IV MODIFICHE

Art. 15 - Modifiche regolamentari

Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente sostituite o integrate, per il tempestivo recepimento di ogni eventuale futura modifica alla disciplina in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 e alle disposizioni e ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

L'implementazione dei sistemi di videosorveglianza potrà essere effettuata con l'integrazione o la sostituzione degli **ALLEGATI** al presente Regolamento, da effettuarsi con determinazione dirigenziale del Responsabile del sistema di videosorveglianza (Comandante).

Art. 16 - Norme finali

Il presente Regolamento **a b r o g a** e sostituisce il precedente analogo Regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 24.02.2025.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento (UE) 2016/679, al Codice in materia di protezione dei dati personali, al provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 e alle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell'European Data Protection Board "EDPB", ed alle altre norme richiamate in premessa.

Art.17 - Pubblicità e conoscibilità del Regolamento

Il regime di eventuale pubblicità e conoscibilità del presente regolamento è disciplinato dallo Statuto della Città di Domodossola e dalla disciplina rilevante in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO **descrizione delle apparecchiature di videosorveglianza**

ALLEGATO 1: telecamere situazionali posizionate su tutto il territorio comunale, con particolare riferimento alle aree del centro storico

ALLEGATO 2: telecamere di lettura targhe mediante sistemi ANPR (OCR) posizionate sugli snodi per l'accesso veicolare al centro abitato della Città di Domodossola, mediante collocazione di "portali veicolari" che recano, a supporto, ulteriori telecamere di situazionali.

Tutti i sistemi VDS recapitano il flusso dati video presso la SCVDS della Polizia Locale. Le telecamere di lettura targhe hanno finalità preventive e repressive degli illeciti, mediante la generazione di allarmi da remoto, derivanti dal rilievo del transito di veicoli con targhe già oggetto di inserimento nelle BLACK LIST ministeriali dei veicoli rubati (SCNTT presso il CEN - SDI e Questura) o comunque, individuate quali obbiettivi di indagini di polizia giudiziaria o di polizia stradale/amministrativa.

Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione automatica di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, fatto salvo l'eventuale invio sul posto di personale con qualifica di organo di polizia stradale per i rilievi e le contestazioni immediate ai sensi del Codice della Strada. L'impiego dei sistemi di VDS descritti dal presente allegato per l'accertamento di violazioni al Codice della Strada è ammesso nelle sole ipotesi previste dal medesimo Codice e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

ALLEGATO 3: telecamere modulari mobili su tutto il territorio (foto-trappole) con eventuale generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. La Città di Domodossola, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, può installare, per specifici periodi e a fronte di determinate effettive esigenze (es. controllo abbandono rifiuti, contrasto dello spaccio di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, alla tratta di persone, ai parcheggiatori abusivi, all'impiego di minori nell'accattonaggio ovvero a fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti etc.) telecamere modulari mobili. Gli apparati di VDS modulari mobili saranno posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di polizia giudiziaria che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla collocazione della segnaletica recante l'informativa di primo livello, con modalità tali da preavvisare gli utenti della presenza di tali dispositivi nelle zone in cui essi stanno per accedere.

Tali telecamere potranno anche memorizzare i dati, in modalità crittografata, in locale e su apposita scheda SD installata a bordo della telecamera. I dati potranno essere comunque trasmessi in tempo reale alla Centrale operativa della Polizia Locale sempre in forma crittografata.

Il Corpo di Polizia locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 4: dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di VDS, comportano un trattamento di dati personali. L'utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. In conformità alla prassi ed al quadro normativo riguardante talune violazioni del Codice della Strada, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali prescrive quanto segue:

- a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
- b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi

previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del D.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);

- c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
- d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
- f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video/fotografica è resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale attraverso il portale dedicato del sito istituzionale della Città di Domodossola. Sulla documentazione messa a disposizione dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.
- g) qualora il sistema di videosorveglianza sia utilizzato a fini di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato (Z.T.L.), si dovrà rispettare quanto dettato dal D.P.R. 22.06.1999, n. 250 e s.m.e i.. Tale normativa impone al Titolare del trattamento dei dati di richiedere una specifica autorizzazione amministrativa, nonché di limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione. In questo specifico caso e utilizzo, i dati trattati potranno essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso.

ALLEGATO 5: telecamere indossabili: *security body worn cameras*, con registrazione audio-video, da utilizzarsi unicamente nelle attività ad alto rischio quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: operazioni di pubblica sicurezza/ordine pubblico in occasione di pubbliche manifestazioni o nell'eventualità di reati in flagranza, quasi flagranza o flagranza differita, accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, delle cose, delle persone, perquisizioni, sequestri, arresti, fermi, accompagnamenti, identificazioni, assunzione di informazioni e spontanee dichiarazioni, con particolare riferimento agli obblighi normativi vigenti di oggettiva documentazione delle indagini, (senza la mediazione valutativa dell'operatore di p.g.), nei casi di audizione di minorenni e persone vulnerabili coinvolte. L'attivazione avverrà previo formale avviso orale al pubblico, formulato dall'operatore di P.L. che indossa ed attiva l'apparecchiatura, oppure nei casi di obbligo di documentazione audio e video/previsti dal Codice di procedura penale, a pena di inutilizzabilità della prova, oppure a richiesta del dichiarante. E' prevista l'attivazione automatica della body cam in caso di estrazione dell'arma comune ad impulsi elettrici dalla fondina fornita dal produttore dell'arma medesima. Le memorie recanti i dati oggetto di registrazione sono protette da autenticazione multifattoriale, che impedisce all'operatore dotato della telecamera indossabile, che abbia proceduto alla sua attivazione, di accedere/modificare i file audio/video relativi agli eventi registrati, in quanto tale attività può essere effettuata solo presso il Comando, esclusivamente dagli operatori di P.L. formalmente autorizzati ed incaricati dal Comandante di effettuare il salvataggio, il riversamento e la tempestiva cancellazione dei dati, per evitare la conservazione di dati superflui. La dotazione di body cam è oggetto di separata regolamentazione e di ordini di servizio con istruzioni operative di dettaglio.